

Codice A1419A

D.D. 7 giugno 2022, n. 987

**" Fondazione dell'ordine degli Ingegneri di Asti", con sede in Asti. Approvazione del nuovo Statuto.**



**ATTO DD 987/A1419A/2022**

**DEL 07/06/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale**

**OGGETTO:** “ Fondazione dell’ordine degli Ingegneri di Asti”, con sede in Asti. Approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

il Presidente della “Fondazione dell’ordine degli Ingegneri di Asti”, C.F. 0157140058, con sede in Asti, Corso Dante n. 51, ha presentato istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto della fondazione con nota del 31/05/2022 acquisita al prot. n. 21158 del 06/06/2022;

la Fondazione medesima risulta essere stata iscritta in data 19/03/2020 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte al n. 1438;

il Consiglio di Amministrazione ha approvato un nuovo testo di Statuto, con atto a rogito del Dott. Leonardo De Luca, notaio in Torino, rep. n. 29216 del 12/11/2021, registrato presso l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Torino II il 24/11/2021 al n. 57279, al fine di variare la composizione degli organi della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione nonché di apportare alcune piccole modifiche ad alcuni articoli; sono pertanto stati modificati gli artt. 3,4,7,8 e 12 dello Statuto;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

attestato l’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

tutto ciò premesso

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private.

### **DETERMINA**

Di autorizzare l'iscrizione, al numero 1438 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, del nuovo Statuto della "Fondazione dell'ordine degli Ingegneri di Asti", con sede in Asti. Lo Statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)  
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

**STATUTO  
DELLA FONDAZIONE  
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ASTI**

**Art. 1) Costituzione**

A norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la "Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri di Asti", quale diretta emanazione dell'Ordine degli Ingegneri di Asti.

**Art. 2) Denominazione e Sede**

La Fondazione ha sede legale in Asti presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri e potrà operare anche in altri luoghi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della Regione Piemonte.





Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporterà modifica del presente statuto.

**Art. 3) Scopi**

La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura dell'Ingegnere e della sua attività, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale degli Ingegneri e degli allievi Ingegneri.

A tal fine può:

- a) ricevere incarichi di istituire e realizzare corsi, ovvero istituire e realizzare corsi direttamente e/o scuole di preparazione, di perfezionamento, di aggiornamento e di orientamento della professione, nonché corsi di formazione e di qualificazione previsti dalle legislazioni in materie afferenti alle competenze professionali degli Ingegneri, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- b) promuovere e realizzare iniziative editoriali (stampe, audiovisivi anche via web e su supporti di qualsiasi natura) riservandosi i diritti di copyright, tra esse pubblicare volumi, ricerche, notiziari e periodici culturali e di varia informazione tecnica, con l'esclusione di giornali quotidiani;
- c) sostenere l'attività di enti (inclusi altri Ordini, prevalentemente locali, degli Ingegneri e di analoghe istituzioni) che agiscono nel campo degli studi tecnici, economici, giuridici e tributari, mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta e dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire;
- d) promuovere, finanziare e realizzare convegni, riunioni, nonché seminari di studio nei campi tecnici, economici, giuridici, tributari e gestionali;
- e) promuovere, finanziare e realizzare la costituzione, conservazione e l'ampliamento di una biblioteca e di una emeroteca in materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche di interesse per gli Ingegneri;
- f) promuovere, finanziare e realizzare la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie tecnico-scientifiche, culturali e scientifiche con Dipartimenti ed Istituti Universitari nazionali;
- g) provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale-distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico di Ingegneri, di particolare interesse per la categoria e per gli istituti di ricerca Universitaria e di altri enti pubblici e privati;
- h) organizzare attività culturali, scientifiche, tecniche e ricreative anche in collaborazione con associazioni di categoria e/o enti e/o società nazionali per la crescita culturale e professionale degli Ingegneri;
- i) istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifi-



ca nelle materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche. Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità;

l) promuovere e realizzare iniziative inerenti la qualificazione e la certificazione della qualità nella professione e nei servizi applicativi dell'Ingegneria;

m) promuovere e realizzare attività di ricerca tecnologica-scientifica nei campi dell'Ingegneria; raccogliere, coordinare, comparare, pubblicare informazioni e studi concernenti l'attività relativa a settori di interesse per gli Ingegneri;

n) fornire adeguato sostegno organizzativo, logistico, strutturale e divulgativo a tutte le iniziative sopra specificate;

o) fornire adeguato sostegno organizzativo, logistico, strutturale e divulgativo per facilitare l'ingresso degli Ingegneri nel mondo del lavoro;

p) organizzare, promuovere e sovvenzionare "Stages" di Ingegneri presso società e/o enti nazionali, allo scopo di migliorare la preparazione professionale degli stessi;

q) organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti o enti, pubblici o privati, italiani o stranieri, corsi di aggiornamento e formazione, rivolti anche a soggetti non iscritti all'Ordine, su temi di comprovata qualificazione professionale degli Ingegneri.

La Fondazione, per il raggiungimento degli obiettivi e scopi riportati in statuto, potrà compiere qualsiasi operazione, stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, acquisire immobili in proprietà, in locazione, in leasing, in comodato, da utilizzare come sede legale o amministrativa o come sede delle attività previste dal presente statuto, cooperare con altri enti, quali federazioni e consulte, partecipare a società, consorzi, associazioni che perseguano finalità analoghe a quelle istituzionali, investire gli eventuali proventi della propria attività nella realizzazione degli scopi statutari, oltre ad esercitare qualsiasi altra attività che il Consiglio di Amministrazione riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali.

La Fondazione con cadenza annuale comunica all'Ordine il proprio piano di attività ed il proprio bilancio preventivo al fine di consentire all'Ordine di inserire nel proprio bilancio preventivo quanto necessario.

#### **Art. 4) Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dai beni conferiti dal fondatore;

b) dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, incluse donazioni, legati e lasciti testamentari, da elargizioni o contributi versati da enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste all'art. 3) del presente statuto;

c) dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio;

d) dalle somme derivanti da altre attività, quali iniziative pubblicitarie, editoriali, sponsorizzazioni.

#### **Art. 5) Fondo di gestione**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione;

- b) da rendite derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- c) da eventuali contributi versati dall'Ordine degli Ingegneri di Asti;
- d) da eventuali altri contributi attribuiti da enti pubblici e privati, nazionali, comunitari, ovvero derivanti dalle normative fiscali tempo per tempo vigenti su libera scelta dei contribuenti;
- e) da contributi o elargizioni di sostenitori della Fondazione purché non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- f) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- g) da fondi e bandi dell'Unione Europea e/o di altri organismi istituzionali;
- h) dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare al fondo di gestione.

Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. La gestione della Fondazione deve, in ogni caso, assicurare l'integrità economica del patrimonio.

#### **Art. 6) Sostenitori**

Sono sostenitori della Fondazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, anche non economici, che versano contributi annui nelle misure indicate dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 7) Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Revisore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da Consiglieri di entrambi i sessi e la sua composizione dev'essere volta a garantire l'equilibrio di genere.

Gli organi unipersonali della Fondazione devono essere costituiti da candidati di entrambi i sessi e le rispettive cariche devono essere assegnate in modo tale da garantire l'equilibrio di genere degli organi della Fondazione.

Le suddette prescrizioni sono derogabili esclusivamente nel caso in cui non siano presenti o disponibili all'assunzione dell'incarico, persone fisiche in possesso degli altri requisiti necessari per la nomina alla carica di uno degli organi della Fondazione, al fine di mantenere la continuità amministrativa e gestionale della Fondazione.

#### **Art. 8) Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Asti, composto da un numero di consiglieri in numero pari al numero dei consiglieri del Consiglio dell'Ordine di preferenza con maggioranza appartenente al Consiglio dell'Ordine e nel rispetto della normativa in materia di rappresentanza del genere meno rappresentato, scelti tra i Consiglieri in carica nel Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Asti e tra gli Ingegneri iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Asti, aventi esperienza nelle aree di competenza della Fondazione e/o dell'Ordine relativamente alla formazione. I Consiglieri sono eventualmente revocabili, su insindacabile giudizio del Consiglio dell'Ordine, a mezzo di delibera contenente opportuna motivazione, che provvederà a nominare il sostituto. I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Asti e, quindi, la scadenza e/o il venir meno per qualsiasi causa del Consi-

*[Handwritten signature]*

*Alpretti*

*Marz*  
*Simone*

*Fusabops*

glio dell'Ordine degli Ingegneri determinerà la scadenza e/o il venir meno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, così come il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri determinerà la necessità di provvedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che dovrà essere nominato entro 30 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Asti.

Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Consiglieri cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi Consiglieri, nominati nel rispetto di quanto predetto nel presente articolo.

I nuovi Consiglieri nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 9) Compensi ai consiglieri**

Ogni carica è gratuita. A tutti i Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

#### **Art. 10) Incompatibilità del Consiglio di Amministrazione**

I consiglieri del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati per la terra collaudatori, né per rivestire incarichi su richieste formulate all'Ordine di terze parti.

#### **Art. 11) Il direttore**

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può, eventualmente, deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un direttore. Il Consiglio provvederà alla nomina, a stabilirne la durata in carica che non potrà comunque superare la durata del Consiglio ed a fissarne l'eventuale e relativo compenso. In armonia con l'ordinamento normativo ed organizzativo della Fondazione, il direttore potrà assumere le competenze inerenti l'attività amministrativa gestionale della Fondazione ed il coordinamento operativo, finanziario e tecnico degli uffici. Inoltre, cura, con l'ausilio del responsabile dei servizi amministrativi, la gestione di cassa. Il direttore avrà la funzione di supporto all'organizzazione ed il coordinamento tecnico-scientifico dei corsi.

Il direttore potrà curare l'attività amministrativa della Fondazione ed avrà la responsabilità di predisposizione del Bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo annuale.

Al direttore potranno essere attribuite procure ad negotia nei limiti determinati dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 12) Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) sceglie, tra i propri componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- b) approva, entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero entro la data anteriore eventualmente indicata dal Consiglio dell'Ordine, il bilancio preventivo;
- c) approva il bilancio consuntivo (costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa) e la relazione illustrativa pertinente la gestione della Fondazione e delle iniziative svolte, se richiesti per legge;
- d) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico economico;
- e) delibera l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve

restando le formalità stabilite per legge;

f) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;

g) stabilisce i programmi della Fondazione;

i) nomina i coordinatori di progetto;

l) delibera le modifiche allo Statuto (da sottoporre al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri e all'autorità tutoria per l'approvazione) a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti;

m) ha la facoltà di regolare l'attività della Fondazione mediante appositi regolamenti e procedure;

n) delibera su ogni altra materia prevista dallo Statuto.

Il Consiglio può delegare, in parte, i suoi poteri, anche con procura ad negotia, ad uno o più dei suoi membri e può avvalersi di esperti e di professionisti.

In assenza del Segretario del Consiglio di Amministrazione, la sua funzione verrà svolta da un Consigliere designato a maggioranza dai membri presenti alla riunione. In assenza del Presidente, la sua funzione verrà svolta dal Vice-Presidente. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto, può avvalersi di Coordinatori di progetto, anche esterni alla Fondazione.

I Coordinatori sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che stabilisce la durata e le funzioni.

#### **Art. 13) Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.

#### **Art. 14) Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni trimestre, con avviso contenente l'Ordine del Giorno, spedito per posta o altro mezzo almeno sette giorni liberi prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo (telegramma, fax, e-mail), almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della riunione.

#### **Art. 15) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione.

#### **Art. 16) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente o chi per esso ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo la ratifica da parte del Consiglio stesso nella prima riunione successiva. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti. Il Vice-Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o

impedimento o delega.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno fatte constare da verbali trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali verranno redatti da un Segretario e, in sua assenza, dal Consigliere designato e saranno dallo stesso sottoscritti, unitamente al Presidente della riunione.

**Art. 17) Il Revisore Unico**

Il Consiglio dell'Ordine di Asti, se necessario, nomina il Revisore Unico che può ricevere compenso dalla Fondazione.

Il Revisore Unico rimane in carica con la stessa decorrenza e per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tenuto conto dell'art. 8) del presente Statuto.

Il Revisore Unico provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.

Annualmente il Revisore Unico riferirà al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Asti sui controlli effettuati mediante relazione scritta.

Il Revisore dei Conti può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza o della validità delle sedute.

Le relazioni del Revisore Unico devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

**Art. 18) Durata**

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

**Art. 19) Scioglimento**

La Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile, quando il patrimonio è diventato insufficiente o con delibera di scioglimento votata da tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione. I beni residuati dalla liquidazione saranno devoluti ad Enti individuati dal Consiglio di Amministrazione, con fini analoghi a quelli della Fondazione.

**Art. 20) Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai principi generali del diritto e alle norme di legge applicabili in materia.

Marzo Allegretti  
Suzelobop, Symona Hagemel  
L...



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.